



# STATUTO

## COORDINAMENTO SALVIAMO IL TICINO



**ART. 1- SEDE** - Il Coordinamento Salviamo Il Ticino ( in breve CST ) ha sede in Cuggiono ( MI ) in Via San Rocco n. 48 presso " *Le Radici e Le Ali* " già Chiesa di Santa Maria in Braida.

**ART. 2 – SCOPI** – Il Coordinamento Salviamo il Ticino ha per scopi:

- Difendere il Fiume Ticino e la sua Valle, coordinando l'azione delle associazioni che a vario titolo ( tutela e difesa ambientale, storico-culturale, sportivo, turistico ) operano lungo il suo corso in territorio Svizzero ed Italiano ed organizzando manifestazioni ed iniziative unitarie ;
- Vigilare ed operare per la tutela del patrimonio ambientale della Valle del Ticino, per la sua conservazione e valorizzazione;
- Vigilare ed operare, in particolare, per la salvaguardia delle acque del fiume Ticino, al fine di assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale ed il ritorno alla balneabilità;
- Promuovere in tutte le sedi competenti la costituzione di un unico Parco Nazionale e/o Interregionale della Valle del Ticino Italiana e la tutela di tutto il Corridoio Ecologico Della Bioregione del Ticino in Italia ed in Svizzera;
- Svolgere azioni di stimolo e di proposta verso le autorità competenti ( Enti Parco, Enti Locali, Regioni, Cantoni ... );

**ART. 3 – ADESIONE** - Possono far parte del CST tutte le organizzazioni di volontariato, sportive e culturali che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

L'adesione va deliberata dall'organo preposto dell'associazione/gruppo richiedente e la relativa richiesta va presentata per iscritto. Il Comitato di Gestione del Coordinamento si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Le associazioni e/o gruppi aderenti saranno rappresentati all'interno del coordinamento dal rispettivo presidente o suo delegato.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi art. 4 ( recesso ) e 12 ( esclusione ).

**ART. 4 – RECESSO** – Ciascuna associazione o gruppo aderente è libera di recedere dal CST in ogni momento, dandone comunicazione ai Coordinatori.

**ART. 5 – FONDO COMUNE** - L'adesione al coordinamento comporta l'autotassazione degli aderenti secondo quanto stabilito dall'assemblea. Il coordinamento provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea. I contributi degli aderenti ed i beni acquisiti costituiscono il fondo comune del coordinamento. Finchè questo svolge le sue attività e non verrà sciolto, gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne una quota in caso di recesso. Il coordinamento risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

**ART. 6 – ORGANI** – Sono organi di partecipazione e direzione del coordinamento l'Assemblea degli aderenti, il Comitato di Gestione e 3 Coordinatori;

**ART. 7 - ASSEMBLEA** - L'assemblea degli aderenti è l'organo decisionale del coordinamento. E' presieduta dai tre coordinatori o, in caso di loro assenza, da uno degli aderenti eletti dall'assemblea stessa.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è valida :

- in sede ordinaria : con la presenza del 50 % degli aderenti in prima convocazione e con qualunque numero in seconda convocazione;

- in sede straordinaria : con la presenza del 70 % degli aderenti in prima convocazione e con quella del 50 % in seconda convocazione;

Nei casi in cui si dovranno deliberare modifiche allo statuto, sarà necessaria una maggioranza di 2\3 dei presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto annuale relativo alla gestione dell'anno solare precedente. Assemblee straordinarie possono essere convocate dai 3 coordinatori, e da almeno 1\10 degli aderenti. L'avviso di convocazione dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno 15 giorni di anticipo a mezzo comunicazione scritta anche via e-mail;

L'assemblea ordinaria :

a – elegge i componenti del Comitato di Gestione, individuando al suo interno 3 coordinatori, un tesoriere ed un segretario;

b – approva le attività da svolgere;

c – fissa il contributo da versare per la realizzazione delle manifestazioni ed iniziative programmate;

d – approva i rendiconti preventivi e consuntivi;

e – decide in via definitiva sull'esclusione di un aderente pronunciata dal Comitato di Gestione.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto.

Ogni aderente ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun aderente.

**ART. 8 – COMITATO DI GESTIONE** - Il Coordinamento è amministrato da un Comitato di Gestione composto da 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. L'assemblea provvede pure ad indicare tra i 7 membri 3 coordinatori ( uno per il Piemonte, uno per la Lombardia ed uno per il Cantone Ticino ), un tesoriere ed un segretario. Il Comitato di Gestione rimane in carica 2 anni e può essere rinnovato. Compiti del Comitato di Gestione sono :

- tutto ciò che per legge e statuto non sia di competenza dell'assemblea e comunque tutta l'ordinaria amministrazione del Coordinamento;

- eseguire le delibere dell'assemblea;

- formulare proposte per l'attività del Coordinamento;

- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

**ART. 9 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL COMITATO DI GESTIONE** - Il Comitato di Gestione è convocato dai coordinatori con avviso scritto indicante giorno, ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi ai membri del Comitato entro 5 giorni dalla data di convocazione. Le delibere del Comitato di Gestione sono valide alla presenza e con il voto favorevole di almeno 3 membri;

**ART 10 - COORDINATORI** – I tre coordinatori – uno per il Piemonte, uno per la Lombardia ed uno per il Cantone Ticino – presiedono congiuntamente il Comitato di

Gestione, rappresentano il coordinamento nei confronti dei terzi e curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato di Gestione;

**ART. 11 - COMPENSI** – I membri del Comitato di Gestione e i Coordinatori non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza;

**ART. 12 – DURATA E SCIoglimento** – Il CST rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'assemblea convocata in seduta straordinaria

**ART. 13 – DOVERI DEGLI ADERENTI** - Gli aderenti hanno il dovere di versare il contributo stabilito dall'assemblea per lo svolgimento delle attività del coordinamento, partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno, impegnarsi per il raggiungimento dello scopo, tenere verso gli altri aderenti un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

**ART 14 - ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI** – L'associazione/gruppo aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Coordinamento con delibera del Comitato di Gestione previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associazione aderente a favore del Coordinamento;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.

**ART 15 – NORME RESIDUALI** – Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

Vulvo W.  
Sua  
Alessandro Gilu

Roberto Bellodi  
Oreste Paj

